



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax (030) 97.50.32

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

PARERE MOTIVATO FINALE

AI FINI DELL'APPROVAZIONE ATTI COSTITUENTI LA PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e s.m.i;

VISTA la L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato", che al punto 4, dell'articolo 5, recita "*fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente*".

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di G.C. n. 17, del 24/3/2015, si è provveduto a dare formale avvio al procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Mairano, ai sensi dell'art. 13, c. 2, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., in coerenza con le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato dell'amministrazione in carica;
- l'avvio di procedimento è stato reso noto al pubblico mediante avviso prot. n. 1873 in data 22/4/2015, nonché tramite pubblicazione sul quotidiano "Bresciaoggi" avvenuta in data 22/4/2015 e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mairano;
- con deliberazione di G.C. n. 96, del 15/12/2015, si è provveduto:
 - a dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della citata variante generale al P.G.T.;
 - ad individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale nonché le seguenti parti sociali ed economiche:
 - *quali Autorità con specifiche competenze in materia ambientale*: A.R.P.A. della Provincia di Brescia, A.T.S. di Brescia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (anche sezione di Brescia sia Beni Archeologici che Architettonici e Paesaggistici);
 - *quali Enti territorialmente interessati*: Regione Lombardia - Presidenza Milano, Regione Lombardia STER, Provincia di Brescia – assetto territoriale parchi e valutazione impatto ambientale, Comuni confinanti di Brandico, Azzano Mella, Dello, Longhena, Maclodio e Lograto;
 - *quali settori del pubblico, interessati all'iter decisionale, nonché associazioni di categoria e di settore da consultare ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i.*; Forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, Associazione artigiani, Associazione commercianti e Confcommercio, Associazione Industriale Bresciana, Associazione Provinciale Allevatori, Associazione Piccole e Medie Industrie di Brescia, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti Brescia, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Ordine degli Architetti della Provincia Di Brescia, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia, Collegio Geometri della Provincia di Brescia, enti gestori di servizi sul territorio comunale (ENEL, TELECOM ITALIA S.p.A., EROGASMET SPA, A2A, AOB2, SNAM, Sindacati, Acli, Consorzio di Bonifica Oglio Mella, Consorzio Vaso Gattinardo, Consorzio Vaso Pisarda, Parrocchia di Sant'Andrea, Parrocchia di Sant'Antonio Abate, Oratorio San Giovanni Bosco, Oratorio di Pievedizio, Scuola Materna di Mairano, Istituto Comprensivo di Azzano Mella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado, Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Mairano, Arci di Mairano, Gruppo Avis di Mairano, Gruppo Volontariato Primavera, Legambiente Circolo Mairano-Barbariga, Associazione Proloco Mairano Pievedizio, Circolo Culturale M. Polpatelli;
 - ad individuare ai fini della VAS della variante generale al PGT, del Comune di Mairano:
 - quale Autorità Proponente, il Sindaco Dott.ssa Paola Arini;
 - quale Autorità Procedente il Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Arch. Margherita Seccamani;
 - quale Autorità Competente il dipendente del Comune di Bovezzo (BS), Geom. Francesco Coppelino;
- l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è stato reso noto al pubblico mediante avviso prot. n. 237 del 15/01/2016, affisso all'albo pretorio comunale dal 15/01/2016 al 15/02/2016, nonché pubblicato sul quotidiano "Bresciaoggi" e sul B.U.R.L. in data 04 febbraio 2016, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con messa a disposizione del Documento di Scoping, acquisito al protocollo comunale in data 14.01.2016 al n. 217;
- in data 15/03/2016 si è tenuta la prima conferenza introduttiva di verifica della variante in oggetto con la presentazione del Documento di Scoping;

- in data 15/06/2016 si è tenuta l'assemblea pubblica per la presentazione delle linee programmatiche di variante;
- ai fini della consultazione, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica di V.A.S. unitamente al progetto di variante al vigente P.G.T. sono stati messi a disposizione, a partire dal giorno 24 febbraio 2017, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale www.comune.mairano.bs.it, sul sito web "SIVAS" all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nonché presso l'Area Tecnica del Comune di Mairano sita in Piazza G. Marconi n. 6;
- in data 12/04/2017 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione conclusiva nell'ambito del procedimento di V.A.S. della prima variante generale al Piano di Governo Del Territorio del comune di Mairano, ex art. 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i. nel corso della quale si è dato conto che la stessa assumeva valore di consultazione per le parti sociali ai sensi della L.R. 12/2005;

DATO ATTO che:

- con provvedimento del 16 maggio 2017 è stata decretata la compatibilità ambientale della prima variante generale al PGT del Comune di Mairano, alle prescrizioni ed indicazioni esplicitate nel documento stesso;
- in data 19/5/2017 prot. com. n. 2813, sono stati depositati il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole della prima variante al PGT del Comune di Mairano, modificati in base ai contenuti del parere motivato;

DATO altresì ATTO che:

- a. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14 giugno 2017 è stata adottata la prima Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Mairano;
- b. entro 90 giorni dall'adozione, il Piano adottato è stato depositato presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni;
- c. è stato dato avviso del deposito degli atti del P.G.T. mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line e sul B.U.R.L., e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito istituzionale del Comune;
- d. contemporaneamente al deposito presso la Segreteria Comunale ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 si è provveduto alla trasmissione degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) agli enti competenti ai sensi dell'art. 13 commi 5) e 6) della L.R. 12/2005, e più precisamente alla Provincia di Brescia, all'A.T.S. e all'A.R.P.A. per l'acquisizione del parere di competenza;

CONSIDERATO che a seguito degli adempimenti sopra descritti sono pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e da parte di cittadini n. 03 pareri e n. 05 osservazioni che si ritiene utile elencare e descrivere:

<u>PARERE: A (Parere di Compatibilità al PTCP da parte della provincia di Brescia)</u>	
PROTOCOLLO:	n° 6224
DATA:	09/11/2017
SINTESI DEL PARERE	
Il parere in oggetto presenta esclusivamente prescrizioni che vengono di seguito descritte.	
1. <u>Ambiti a rischio (punto 1.2 della relazione istruttoria allegata al parere provinciale)</u> <i>"La documentazione inoltrata è conforme a quanto previsto dalla d.G.R. Lombardia n. IX/2616/11 e s.m.i. in attuazione dell'art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere allegata agli atti della variante in argomento."</i>	
2. <u>Ambiti a rischio (punto 1.2 della relazione istruttoria allegata al parere provinciale)</u> <i>"La documentazione presentata non sostituisce le indagini e gli approfondimenti di carattere geologico e geotecnico"</i>	

previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) che dovranno essere richieste e valutate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle successive fasi attuative della variante in questione."

3. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (punto 3.1 della relazione istruttoria allegata al parere provinciale)

"Posto che risulta essere corretto il recepimento degli AAS provinciali entro la tavola "R.1.1 Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale" del Piano delle Regole, si chiede di perfezionare le tavole tematiche (P.1b.5 e R.6) a livello grafico ed in legenda secondo le seguenti valutazioni.

Situazione 8

Valutazione: visto l'art. 75 comma 3 della Normativa del PTCP, si invita il Comune a perimetrare specificatamente i lotti interessati entro le tavole del PGT che recepiscono gli AAS provinciali (P.1b.5, R.6), ponendo in legenda l'apposito rimando alla casistica di cui al suddetto articolo della Normativa del PTCP.

Situazioni 1, 2, 4, 5, 7

Valutazione: anche per queste situazioni si dà atto che gli areali interessati, afferenti la viabilità, sono esclusi dalla qualifica di AAS ai sensi dell'art. 75 comma 3, lettera a) della Normativa dello stesso PTCP."

4. Settore strade (punto 4.1 della relazione istruttoria allegata al parere provinciale)

"Esaminati gli elaborati depositati, si confermano i contenuti dei precedenti pareri allo strumento generale urbanistico vigente e successive varianti Si anticipa che non saranno assentiti ingressi all'ambito di trasformazione n. 1 dalla viabilità provinciale".

<u>PARERE: B (ATS Brescia)</u>	
PROTOCOLLO:	n° 4517
DATA:	17/08/2017
SINTESI DEL PARERE	
Visto il Parere Motivato del 16/05/2017, si conferma quanto già osservato e comunicato con determinazione n. 214 del 27/04/2017 e relativa relazione tecnica allegata, precisando e sottolineando tuttavia l'opportunità che le osservazioni generali in esse contenute ed in particolare modo quelle relative al punto 6) vengano formalmente recepite e integrate all'interno degli strumenti normativi urbanistici/edilizi del Comune di Mairano.	

<u>PARERE: C (ARPA Lombardia)</u>	
PROTOCOLLO:	n° 4457
DATA:	12/08/2017
SINTESI DEL PARERE	
Il Piano adottato è stato posto a confronto con la documentazione esaminata in fase di VAS. Si prende atto dalla lettura del Documento di Sintesi e del Parere Motivato che le osservazioni di Arpa sono state contro dedotte e recepite, generando alcune prescrizioni alla fase attuativa delle previsioni. Si prende atto che contestualmente alla revisione dello strumento urbanistico è stata adottata anche la modifica/revisione del PUGSS per la quale non è prevista l'applicazione della procedura di variante al piano dei servizi e quindi alla VAS, ma l'approvazione da parte del Consiglio comunale. Per quanto riguarda gli ambiti che interessano aree sottoposte a recupero ambientale o a riconversione, in applicazione del principio di precauzione e nel rispetto del Regolamento Locale di Igiene, si sottolinea la necessità di prevedere una verifica obiettiva che accerti e assicuri un alto livello di protezione sulle matrici ambientali (con le modalità previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006), tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 del D.Lgs. stesso.	

<u>OSSERVAZIONE: n. 01</u>	
RICHIEDENTE: Baselli Giovanni, in qualità di Amministratore Unico della società AUTOBASELLI srl	
PROTOCOLLO:	n° 4737
DATA:	02/09/2017
SINTESI DEL PARERE	
Relativamente alle aree di proprietà classificate parte in "Ambito produttivo consolidato e di completamento" e parte in "Verde privato", considerata la volontà di procedere a nuova edificazione, ritenuto che la normativa di riferimento	

recentemente adottata sia penalizzante per le attività della società in quanto la stessa necessiterebbe prevalentemente di aree destinate a deposito a cielo aperto e/o parcheggio espositivo, si chiede la modifica alle NTA di riferimento come meglio specificato a seguire:

1. modifica del comma 2 dell'art. 4.10 delle NTA con stralcio dei termini "unicamente" e "e l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo" in quanto si ritiene che la formulazione delle NTA adottate sia penalizzante e vincolante per i proprietari di aree dove il verde privato è accessorio o pertinenza di aree edificabili;
2. modifica del comma 4 dell'art. 4.10 delle NTA con stralcio, al punto 1, del termine "residenziale preesistente" in quanto la possibilità di realizzare manufatti pertinenziali non deve valere solo in situazione di edifici residenziali esistenti; si vuole inoltre suggerire, al fine di miglior precisazione di quanto si può realizzare nell'interrato, la ridefinizione del punto 3 del comma in oggetto come segue: "box e posti auto scoperti, autorimesse completamente interrato", andando ad eliminare, anche in questo caso il termine "esistenti";
3. modifica dell'art. 1.26 al fine di assentire la sistemazione anche a parcheggio delle aree inedificate ricomprese nelle fasce di rispetto.

OSSERVAZIONE: n. 02

RICHIEDENTE: Soc. Agr. Cazzoletti Giacomo e figli Ferdinando e Dario s.s., Azienda Agricola Antico Sapore fratelli Bellotti, Az. Agr. Carini Agostino e C. Società Agricola s.s., Az. Agr. Punto Verde Società Agricola s.s., Agripoli di Poli Francesca

PROTOCOLLO: n° 4875

DATA: 09/09/2017

SINTESI DEL PARERE

L'osservazione riguarda unicamente richieste di modifica al corpo normativo del PGT recentemente adottato ed è articolata in sei punti:

1. con riferimento al comma 7 dell'art. 4.13 nel quale si parla di distanza dal confine pari a 10 m e distanza dai fabbricati pari a 10 m, si chiede di portare a 5 m la distanza dal confine così come definito al comma 16 dell'art. 1.7;
2. con riferimento al comma 7 dell'art. 4.13, nel quale si parla di distanza dalle strade pari a 10 m, ma derogabile a 5 m come definito dal comma 18 dell'art. 1.7, si chiede venga specificato l'arretramento per le serre;
3. con riferimento al punto 2 del comma 10 dell'art. 4.13, relativamente alla realizzazione di serre fisse e serre mobili stagionali, si chiede venga meglio specificato cosa si vuole intendere per "sostanze nocive" in quanto il termine risulta assai vago; si suggerisce inoltre, per evitare eventuali erronee interpretazioni, di vietare su tutto il territorio comunale l'uso di gas tossici quali la cloropicrina;
4. con riferimento al punto 3 del comma 10 dell'art. 4.13, relativamente alla realizzazione di serre fisse e serre mobili stagionali, si chiede la riduzione a 5 metri della distanza dai corpi idrici superficiali come individuati dal RIM ovvero rinvenibili in loco in quanto la distanza stabilita nelle NTA in variante pari a 10 m sembra essere eccessiva e solitamente imposta per il RIP;
5. con riferimento al punto 5 del comma 10 dell'art. 4.13, relativamente alla realizzazione di serre fisse e serre mobili stagionali, si chiede che la distanza per l'istallazione pari a 10 m da altri ambiti individuati sul PdR del PGT in variante valga solamente per agli "Ambiti di salvaguardia";
4. relativamente al tema di serre mobili temporanee, si chiede inoltre di aggiornare la normativa di piano così come indicato all'art. 62.1-ter della LR 12/2005 .

OSSERVAZIONE: n. 03

RICHIEDENTE: Mangiavini Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante della società Agricola Mangiavini Giuseppe e C.

PROTOCOLLO: n° 5270

DATA: 23/09/2017

SINTESI DEL PARERE

L'osservazione riguarda la modifica dell'art. 1.19 delle NTA del PGT adottato, da integrare con la seguente specifica: "nella fascia compresa tra 200 e 500m dalle zone A, B, C, AdT residenziali e direzionale, SP e di tutela particolare ampliamento una sola volta max 30% del P.V. presente nell'allevamento all'adozione del PGT. Tale norma ha valore di

reciprocità edificatoria".

OSSERVAZIONE: n. 04	
RICHIEDENTE: Società Immobiliare "IL PONTE" S.p.A.	
PROTOCOLLO:	n° 5513
DATA:	05/10/2017
SINTESI DEL PARERE	
<p>In riferimento ai contenuti della convenzione urbanistica sottoscritta in data 08 ottobre 2002 - repertorio generale 66 1520, numero raccolta 15508, notaio Franco Bossoni - che richiama integralmente i contenuti della convenzione del 26 aprile 2001, e ai contenuti della successiva convenzione urbanistica sottoscritta in data 17 gennaio 2008 - repertorio generale 5706, numero raccolta 4724, notaio Fabio Barca, nelle quali era prevista, oltre alla destinazione terziario-commerciale, la possibilità di destinare attività produttive all'interno delle aree del comparto stesso, attraverso l'obbligo di versamento di 413.165,52 € in ragione delle minori superfici cedute al comune, considerato che tale somma è già stata versata interamente al Comune da parte della società scrivente, valutato che si vuole fruire della possibilità di edificare l'area con destinazione produttiva, vista inoltre la normativa di piano di cui all'art. 4 delle NTA in adozione che prevede la validità dei contenuti del piano attuativo approvato sino al scadenza e , dopo questa, la riconferma "<i>dei contenuti, norme, indici e parametri urbanistici della convenzione urbanistica e del piano attuativo in base ai quali era avvenuta la realizzazione degli stessi, ovvero dello strumento urbanistico in vigore al momento della stipula della convenzione urbanistica</i>", si chiede, evidenziando altresì che ne sussistono tutti i presupposti, che l'Amministrazione Comunale prenda atto delle volontà della scrivente società di addivenire ad un utilizzo anche di natura produttiva delle aree, prorogando contestualmente, laddove ritenuto necessario, i termini delle convenzioni citate.</p>	

OSSERVAZIONE: n. 05	
RICHIEDENTE: Pellegrini Gabriele	
PROTOCOLLO:	n° 6519
DATA:	24/11/2017
SINTESI DEL PARERE	
<ol style="list-style-type: none">1. si chiede che la normativa della Rete Ecologica Comunale venga integrata facendo riferimento al progetto di Piano Paesaggistico Ambientale (Parco Agricolo), approvato con delibera n. 23 del Consiglio comunale del 06/04/1995; tale studio, seppur datato, può permettere di valutare ulteriori elementi di approfondimento e di possibile fruizione rispetto alla già efficace normativa della variante afferente la rete ecologica comunale;2. con riferimento all'art. 2.8 delle NTA (Dotazione aggiuntiva per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale), ravvisata una ipotetica difficoltà interpretativa tra quanto asserito al comma 3 per gli "oneri a carico dei promotori per l'attuazione" e quanto riportato al comma 4, si chiede che gli "oneri a carico dei promotori per l'attuazione" siano chiaramente indicati come corrispondenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le vigenti tabelle comunali. Di conseguenza, al comma 4, si chiede di specificare che lo standard di qualità aggiuntivo, come calcolato secondo le indicazioni del citato art. 2.8, potrà anche essere corrisposto attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione eccedenti le quantità definite dagli oneri tabellari;3. si chiede che nelle Norme Tecniche di Attuazione adottate, nell'Articolo 4.13 comma 10, venga specificato il corretto riferimento normativo per le serre mobili stagionali (per errore non è stato riportato il comma ma solo l'articolo del DPR 380/2001).	

VISTE le proposte di controdeduzioni ai pareri ed alle osservazioni formulate, depositate in data 25/11/2017, prot. n. 6527, dal tecnico estensore del piano nell'Allegato "A" al presente decreto - *Controdeduzioni ai contributi pervenuti* - e ritenuto di condividerne i contenuti;

VALUTATI gli effetti prodotti dal PGT sull'ambiente, derivanti dall'analisi del Documento di Piano, quale atto strategico del Piano comunale e rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Mairano è stata condotta tenendo conto dei criteri

contenuti punto 5.14 degli *Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi*, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 8/0351 del 13 marzo 2007;

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, **parere motivato finale positivo** circa la compatibilità ambientale della prima variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Mairano a condizione che si ottemperi alle seguenti condizioni ed indicazioni:
 - devono essere intraprese le attività di monitoraggio secondo le specifiche del Rapporto Ambientale di VAS – Capitolo 05;
 - devono essere rispettate le ulteriori prescrizioni riportate nell'Allegato "A" al presente decreto - *Controdeduzioni ai contributi pervenuti*, depositate in data 25/11/2017, prot. n. 6527;
2. di dare mandato al competente Ufficio Comunale per la trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati come precedentemente individuati;
3. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio comunale sito web istituzionale www.comune.mairano.bs.it, sul sito web "SIVAS" all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas nonché presso l'Area Tecnica del Comune di Mairano sita in Piazza G. Marconi n. 6.

Mairano 28/11/2017

L'AUTORITA' PROCEDENTE
arch. Margherita Seccamani

L'AUTORITA' COMPETENTE
geom. Francesco Coppolino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.